

CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Lucio Bochicchio Presidente Relatore

dott. Riccardo Scaramuzzi Consigliere

dott. Roberto Reali Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1390 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2010 trattenuta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2013 e vertente

TRA

BARSI CHIARA - CF. - BRSCHR575446713L

E

FRANCINI FRANCO - CF - FRU FNC 34D216702V

elettivamente domiciliati in Roma, via Montello n. 30, presso gli avvocati Vittorio Bovini, Roberto Polloni e Francesco Brucoli che li rappresentano e difendono per procure speciali in margine alla citazione in appello

APPELLANTE

E

BANCA SELLA spa P.I. - 02224410023

In persona del legale rappresentante sig. Franco Sella domiciliato elettivamente in Roma, viale Carso n. 77, presso gli avvocati Andrea e Edoardo Pontecorvo che lo rappresentano e difendono con gli avvocati Eugenio Barcellona e Romano Valentini

APPELLATO

Oggetto: responsabilità civile d'intermediario finanziario



CONCLUSIONI

All'udienza dell'11 giugno 2013 le parti concludevano come riportato in motivazione

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 17394, pubblicata il 18 agosto 2009, il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta dai signori Chiara Barsi e Franco Francini di condanna della Banca Sella spa al risarcimento del danno loro cagionato dall'inadempimento degli obblighi derivanti da contratto di consulenza in materia di investimento in strumenti finanziari stipulato in data 13 settembre 2001 con servizio svolto fino al 31 gennaio 2002.

Gli attori proponevano appello con atto spedito in notifica il 9 marzo 2010 chiedendo, in riforma della decisione, l'accoglimento della domanda azionata in primo grado con la condanna della Banca al pagamento della somma di € 149.506,43, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.


La Banca, citata a comparire all'udienza del 30 luglio 2010, si costituiva il 9 luglio 2010 chiedendo il rigetto dell'impugnazione. L'appello è fondato per quanto di ragione.

Il tribunale ha affermato che la Banca non può essere ritenuta colposamente inadempiente per non aver immediatamente consigliato la vendita dei titoli osservando:

che il rapporto di consulenza era iniziato quando i titoli posseduti dagli attori, già declassati dalle agenzie di *rating*, mostravano un consistente abbassamento di valore tanto da renderli difficilmente collocabili;

che il 7 novembre 2001 sarebbero andate in scadenza cedole per circa 16.000 euro che, in caso di vendita, non sarebbero state incassate dagli attori;


che, in sede di stipula del contratto di consulenza gli attori avevano evidenziato una propensione al rischio media con obiettivi speculativi;



che proprio dopo l'incasso da parte degli attori delle cedole nel novembre 2001 il rating dei titoli era ulteriormente peggiorato da CC in SD;

che da tale epoca il valore dei titoli, pari a circa il 30% del valore nominale, era rimasto invariato.


Il motivo di appello con il quale è censurato l'accertamento operato dal tribunale dell'assenza d'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di consulenza è fondato. È non contestato come nel periodo di circa quattro mesi di durata dell'incarico la Banca non abbia inviato agli attori alcuna informazione sulla situazione del loro portafoglio titoli. Ciò nonostante rientri indubbiamente negli obblighi contrattuali di consulenza quella di monitorare costantemente la posizione del cliente al fine di consigliargli le opportune mosse d'investimento o di disinvestimento. In assenza di alcuna dedotta e provata informazione sull'andamento dei bond argentini e di relativi consigli in merito alla gestione del portafoglio appare evidente la configurabilità di un grave inadempimento. Gli argomenti in base ai quali il giudice di primo grado ha ritenuto che detta condotta non possa concretare inadempimento nei confronti degli attori non sono condivisibili. In primo luogo, indipendentemente dagli obiettivi che il cliente intende raggiungere, la Banca è comunque obbligata a consigliare al meglio lo stesso evidenziando le criticità degli investimenti in essere. Gli appellanti hanno in particolare evidenziato come, in sede di stipula del contratto, avessero indicato di possedere una media conoscenza degli strumenti d'investimento e una media propensione al rischio. L'indicazione da parte degli attori di finalità speculative, evidentemente contraddittoria con l'indicazione di una propensione al rischio media e poco compatibile con la detenzione di titoli *non investment grade*, avrebbe dovuto imporre alla Banca una particolare attenzione nell'adempimento degli obblighi contrattuali. Neppure valgono a escludere l'inadempimento le considerazioni circa la non vendibilità dei titoli in epoca successiva all'incasso da parte degli attori della cedola del novembre



2001 e al loro ultimo declassamento con l'attribuzione del rating SD con definitiva riduzione del valore di mercato dei titoli al 30% di quello nominale di emissione. Come correttamente dedotto dagli appellanti, gli stessi avevano lamentato l'inadempimento degli obblighi di informazione e consulenza sin dalla data del 13 settembre 2001 di stipula del contratto di consulenza. Neppure appare meritevole d'accoglimento quanto dedotto dalla Banca circa l'applicabilità dell'art. 1710 cc stante la gratuità dell'incarico di consulenza. Detto incarico era stato infatti conferito contestualmente alla stipula di contratto di apertura di conto di deposito titoli che prevedeva un compenso annuo di notevole importo pari a 1.600.000 lire che sarebbe stato altrimenti ingiustificato. Inoltre, tenuto conto della totale assenza d'informazione e consulenza da parte della Banca nel periodo, nonché della sua posizione di operatore professionale nel ramo dell'intermediazione finanziaria, deve escludersi, per la già rilevata gravità dell'inadempimento, che la responsabilità contrattuale della stessa possa essere ^{valutata} con il preteso "minor rigore". Occorre quindi valutare, sulla base di quanto dedotto e provato dagli attori, se una corretta informazione e consulenza ai clienti sull'andamento dei titoli di stato argentini e sui relativi rischi in merito alla restituzione del capitale avrebbe potuto evitare il pregiudizio economico lamentato. Il periodo rilevante ai fini della decisione è quindi quello sino al 23 dicembre 2001 quando, come notorio, il governo argentino rese pubblica la propria decisione di sospendere, sia la restituzione alla scadenza del capitale investito in titoli del debito pubblico, sia il pagamento degli interessi alla scadenza delle cedole. In detto periodo, come documentato dai grafici di fonte Xelion Banca del gruppo Unicredit prodotti dagli attori (doc. 13), da ritenersi provenienti da fonte attendibile e non contestati specificamente dalla Banca, il valore dei titoli in possesso degli attori è diminuito dal 77,65% del valore nominale al 40% circa raggiunto in prossimità della dichiarazione di default da parte del governo argentino. Il rating dei titoli, come attribuito dall'agenzia Standard



and Poor's, era poi diminuito dal B- del settembre al CCC+ del 9 ottobre 2001 con una successiva riduzione al CC del 30 ottobre 2001 (doc. 9 di parte attrice). Il rating attribuito ai titoli era quindi *non investment grade* (cd titoli spazzatura) e, in presenza di rischio elevato, gli stessi non erano compatibili con il profilo di rischio medio che gli attori si erano attribuiti in sede di stipula del contratto di consulenza. La Banca, operando con correttezza e buona fede, avrebbe dovuto quindi informare immediatamente i clienti della presenza in portafoglio di titoli caratterizzati da rischio non conforme al profilo di rischio dichiarato in relazione sia al *rating* attribuito dalle agenzie del settore, sia al peggioramento della quotazione di mercato dei titoli. Provato l'inadempimento della Banca, appare sussistente anche il danno da perdita patrimoniale. Deve, infatti, ritenersi che se gli attori fossero stati informati della situazione si sarebbero risolti a vendere con solerzia i titoli in loro possesso senza attendere il default del 23 dicembre 2001. Ciò in quanto nella scheda informativa sulla propensione al rischio prodotta dalla Banca (doc. 4) gli attori avevano indicato di essere disposti a tollerare nel breve periodo un rendimento negativo non superiore al 5% del patrimonio investito. Deve quindi ritenersi che, nel caso di superamento di detto limite, gli attori sarebbero stati propensi ad effettuare operazioni di disinvestimento dei titoli in perdita. In effetti, nel primo mese successivo alla stipula del contratto di consulenza i titoli argentini avevano subito un'ulteriore notevole perdita di valore approssimativa del 10% calcolata sul loro valore nominale pieno passando dal 77% al 66% circa, ma avevano mantenuto, comunque, una quotazione pari a circa i due terzi del valore nominale predetto. Deve quindi presumersi che una corretta consulenza avrebbe, tenuto conto delle predette indicazioni fornite alla Banca, indotto gli attori a vendere i titoli consentendo loro, tenuto anche conto di un normale tempo di reazione, di "salvare" nella misura di almeno due terzi pari a € 133.519,20 il loro investimento iniziale di € 200.278,79. Neppure può essere affermato che la violazione degli obblighi




di informazione e consulenza non possa aver cagionato il danno per l'impossibilità di vendita dei titoli. È notorio, infatti, che anche i *junk bonds*, come peraltro documentato dal grafico Xelion, hanno un mercato e sono facilmente collocabili presso determinati operatori specializzati interessati all'acquisto, per un investimento di brevissimo periodo, stante la possibilità d'incasso di cedole consistenti a fronte di un ridotto capitale investito (cd *high yield bonds*). Ai fini della quantificazione del danno, dall'importo di 133.519,20 va detratto l'importo che gli attori hanno comunque recuperato dalla vendita dei titoli pari a € 50.772,36 per un importo residuo di € 82.746,84. Detto importo va decurtato ulteriormente della somma di lire 28.600.000 pari a € 14.770,67 incassata con il distacco della cedola del 5 novembre 2001. Ciò in quanto se gli attori avessero tempestivamente venduto i titoli nell'ottobre 2001, recuperando il superiore importo di € ~~di~~ € 133.519,20, non avrebbero perduto il diritto d'incassare la cedola del novembre successivo. Il danno risarcibile risulta quindi pari a € 67.976,17. Detto importo, costituente credito di valore, va rivalutato a oggi con l'applicazione degli indici dei prezzi al consumo ISTAT foi (coefficiente 1,271) a € 86.397,71. Al fine di garantire ai danneggiati l'integrale ristoro del danno, sull'importo originario, via via e anno per anno rivalutato, sono dovuti, a decorrere dal 31 ottobre 2001, gli interessi compensativi al saggio legale.

Le spese di lite del doppio grado sono liquidate in dispositivo secondo soccombenza.

PQM

Definitivamente pronunciando, la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da Barsi Chiara e da Francini Franco, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 17394 del 18 agosto 2009 così provvede: condanna la Banca Sella spa al pagamento in favore degli appellanti della somma di € 86.397,71 oltre interessi compensativi al saggio legale dal 31



ottobre 2001 sull'importo originario di € 67.976,17 via via e anno per anno rivalutato;


condanna la Banca Sella spa al rimborso delle spese del doppio grado liquidate:

per il primo grado in € 360,00 per spese, € 1.200,00 per diritti e € 3.800,00 per onorari oltre accessori di legge;

per l'appello in € 360,00 per spese e € 8.000,00 per compensi di difesa oltre accessori di legge;

così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 febbraio 2014

Il Presidente estensore



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGG 12 MAR 2014
IL FUNZIONARIO CANCELLERIA
Rossini P. M.

